

MASSIME DI LEGISLAZIONE NOBILIARE

APPROVATE DALLA CONSULTA ARALDICA

E SANZIONATE DAL R. GOVERNO (*)



- 1.° — Il titolo di *conte palatino* è diverso dal titolo comitale tanto nella qualificazione, quanto nelle insegne.
- 2.° — Il riconoscimento del titolo di *conte palatino* è riservato, caso per caso, alla Consulta Araldica; a meno di un riconoscimento anteriore fatto dal governo italiano del quale la famiglia, che ne fu decorata, era suddita.
- 3.° — Il titolo di *conte palatino* non si riconosce come titolo gentilizio e trasmissibile quando fu concesso: ai componenti di un determinato Collegio; agli investiti *pro tempore* di un ufficio; o da delegati, sia perpetui, sia temporanei, del Papa o dell'Imperatore.
- 4.° — Pel riconoscimento di un titolo nobile straniero, posseduto da una famiglia italiana, e non ancora legittimamente confermato, occorre una dichiarazione della competente autorità, spedita dal governo straniero in forma esecutiva, colla quale sia legittimata l'attuale autenticità del titolo invocato.
- 5.° — Colla abolizione della feudalità rimase sciolto ogni vincolo feudale, anche riguardo al possesso della terra infeudata, e non sopravvisse che il titolo nobile che vi era annesso.
- 6.° — Il semplice possesso di una terra già feudale e totale non costituisce, pel possessore, nessun diritto ad assumerne il titolo o predicato.
- 7.° — I titoli nobiliari conservano le condizioni di tra-

(*) Sono omesse alcune massime che non presentano uno speciale interesse per i nostri lettori.

- smisibilità che furono stabilite negli atti sovrani di concessione o di conferma.
- 8.^o — I titoli nobiliari non possono formare oggetto, nè di commercio, nè di donazione, nè di contratti.
- 9.^o — I figli adottivi e quelli legittimati per rescritto del principe, non succedono nei diritti nobiliari dell'adottante e del padre, senza una speciale autorizzazione sovrana.
- 10.^o — Nel caso di successioni nobiliari fra figli gemelli il primo chiamato è il primo nato.
- 11.^o — I titoli conferiti ad Italiani da Napoleone I.^o, tanto come Re d'Italia, quanto come Imperatore dei Francesi, non sono trasmissibili che nel caso che sia stato costituito il maggiorasco che era necessario fondare per renderli ereditari.
- 12.^o — Le dichiarazioni nobiliari, dette *fuori Sedile*, che emanavansi in Napoli dal tribunale di S. Lorenzo non sono valevoli per attribuire la qualità di *Nobile Napolitano fuori Sedile*.
- 13.^o — I titoli nobiliari del Sacro Romano Impero, stati conferiti a famiglie italiane, per antica tradizione, si considerano come titoli italiani.
- 16.^o — Alle famiglie che appartennero ai consigli nobili delle città di Milano, Pavia e Lodi, si attribuisce il titolo di *Nobile patrizio* di quelle città, trasmissibile ai maschi.
- 17.^o — Alle famiglie che appartennero ai Consigli delle città di Como, Cremona e Casalmaggiore, dell'antico Stato di Milano; di Mantova; e delle città di Brescia, Bergamo, Crema ed Asola Bresciana dell'antico dominio veneto di Terraferma, non si attribuisce il titolo specifico di patrizio di quella città, ma si riconosce la nobiltà trasmissibile a maschi e femmine.
- 19.^o — I Cavalieri professi di giustizia del S. O. M. Gerolimitano di S. Giovanni, detto di Malta, per poter adire le eredità o successioni nobiliari, debbono provvedersi, in via di grazia, di un Reale assenso.
- 20.^o — Simile Reale assenso è necessario agli ecclesiastici entrati negli ordini maggiori.
- 23.^o — Dopo la totale abolizione dei Sedili di nobiltà della regione Napolitana, non si possono ammettere

- nuove ascrizioni o reintegrazioni ai Sedili medesimi.
- 24.º — Colla istituzione dei Registri nobiliari della Consulta Araldica cessano tutte le iscrizioni negli antichi registri nobiliari italiani, anche a titolo di reintegrazione.
- 25.º — Alle famiglie napolitane per le quali, ai termini della Prammatica del 16 Giugno 1742, siasi verificata la prescrizione centenaria, non compete la reintegrazione al patriziato napolitano.
- 26.º — Quando un titolo o predicato nobile passò in altra famiglia, agli ultrogeniti della famiglia che lo possedeva non ispetta il diritto di portarlo, preceduto dal *segnacaso dei*, che personalmente.
- 30.º — I titoli patriziali si possono riconoscere agli aventi diritto, ma nè si concedono, nè si rinnovano.
- 32.º — Possono aspirare al riconoscimento del titolo marchionale (R. Decr. 18 dic. 1889) quelle famiglie del patriziato genovese che ottemperano alle leggi della Repubblica, quantunque non avessero, nell'anno 1797, individui effettivamente iscritti nel corpo della nobiltà genovese, perchè rappresentate da minorenni.
- 34.º — In Italia la particella *di* o *de* premissa al cognome, non è, da sola, indizio di nobiltà.
- 38.º — Nelle successioni ai feudi siciliani, le femmine erano preferite ai maschi, quando che fossero più prossime, in grado di consanguineità, coll'ultimo rinvestito, di quanto lo fossero i maschi. In tali casi la prossimità del grado vinceva sul sesso.
- 39.º — Nella regione modenese non vi erano che le seguenti nobiltà civiche: con grado di *patriziato* nelle città di Modena e di Reggio, e con titolo di *nobiltà* nelle città di Mirandola, Carpi, Finale e Correggio.
- 40.º — Nella regione toscana vi erano; famiglie di *patriziato* e di *nobiltà* nelle città di Firenze, Siena, Pisa, Pistoia, Arezzo, Volterra, Cortona, Lucca e Livorno; famiglie di *nobiltà* nelle città di Borgosansepolcro, Montepulciano, Colle, San Miniato, Prato, Pescia, Pontremoli, Modigliana, Fiesole, Pietrasanta, Fivizzano e Massa.
- 41.º — Sono riconosciute *patriziali* le famiglie che, all'abolizione dei Sedili avvenuta nelle provincie napolitane

litane, il 25 apr. 1800, si trovarono nel godimento del patriziato nelle città di Napoli, Bari, Salerno, Sorrento, Trani e Tropea.

- 42.^o — È riconosciuto eguale diritto alle famiglie che, nel suddetto giorno, si trovavano nel patriziato della città di Pozzuoli, stata riconosciuta come *Piazza chiusa* con R. rescritto 14 dic. 1858.
- 43.^o — Potrà riconoscersi simile diritto con deliberazione della Consulta Araldica, previo, caso per caso, il parere della Commissione napolitana, per le altre città che godettero dello stesso privilegio della *Piazza chiusa* ed il diritto al titolo ereditario di Nobile per le città che si governavano col sistema della vera ed effettiva separazione, rimanendo però tale diritto, in caso di successiva infeudazione, limitato alle sole aggregazioni che la precedettero.
- 45.^o — La omissione dei predicati feudali non altera la integrità del cognome gentilizio.
- 46.^o — Nel provincie napolitane al titolo ereditario di Nobile da attribuirsi alle famiglie che fecero parte della nobiltà cittadina di vera separazione, va sempre congiunto il nome della città che vi dette origine. Tale titolo di *Nobile di* ha l' istessa trasmissibilità del titolo di Patrizio.
- 47.^o — Allo effetto dell' attribuzione dei titoli di *Patrizio* o di *Nobile* sono, nella regione napolitana, considerate di *Piazza Chiusa*, le città nelle quali, per titolo implicito di antichissima consuetudine, o per titolo esplicito di sovrana concessione, la Nobiltà composta di determinate famiglie, costituenti un corpo o collegio affatto separato dalla rimanente parte della cittadinanza e dallo stesso Governo municipale, e con diritto di discretiva in alcuni uffici dal Governo medesimo, godeva eziandio delle prerogative di procedere liberamente e privatamente alle novelle aggregazioni, senza che altri, in suo dissenso, avesse potuto ciò ottenere per giustizia; di veder roborate da R. Assenso le novelle aggregazioni e le reintegrazioni; e di potersi radunare senza intervento di R. Ministro. E sono considerate di semplice, ma vera separazione, le città che, avendo tutti gli altri in-

nanzi indicati requisiti, mancavano di alcune delle tre ultime prerogative.

- 48.º — In conseguenza della massima precedente, sono considerate di vera separazione le città di Amalfi, Aversa, Amantea, Aquila, Barletta, Bitonto, Capua, Cosenza; Gaeta, Giovinazzo, Lettere, Lucera, Monopoli, Nola, Penne, Ravello, Scala, Taranto e Taverna. Allo effetto le famiglie che al 25 apr. 1800 si trovavano nel godimento della nobiltà delle stesse, hanno diritto all' iscrizione nell' Elenco regionale col titolo di *Nobile* delle città medesime, rimanendo però tale diritto, per la città di Giovinazzo, limitata alle sole famiglie aggregate precedentemente alla infeudazione avvenuta nel 1523.
- 49.º — I titoli nobiliari, già conceduti da Sovrani italiani ad italiani non loro sudditi, si riconoscono colle norme di trasmissibilità contenute nella conferma del titolo, data dal sovrano naturale.
- 51.º — Ai figli legittimati per susseguente matrimonio, sotto al regime del codice civile italiano, si può riconoscere la successione ai diritti nobiliari, qualora provino lo stato libero dei genitori, dieci mesi prima della nascita del figlio.
- 56.º — La moglie segue la condizione nobiliare del marito, nè i figli acquistano nobiltà pel fatto solo della nobiltà materna.
- 57.º — I titoli nobiliari, già conceduti dai Sovrani italiani ad italiani non loro sudditi, se non furono confermati dai loro Sovrani naturali, si riconoscono colla trasmissibilità che era tradizionale per i titoli nobiliari della loro regione storica.
- 59.º — Le famiglie ascritte alla *cittadinanza originaria* di Venezia godevano una posizione distinta, ma non nobile.
- 60.º — Le famiglie ascritte ai Consigli e notate nei Libri d'oro di Torcello, Murano e Chioggia erano equiparate alle famiglie di cittadinanza originaria di Venezia.

